

Tribunale di Benevento

2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice

- **ESAMINATI** gli atti del procedimento indicato in epigrafe;
- **A SCIOGLIMENTO** della riserva assunta all'udienza del 23.10.2019;
- **OSSERVATO**, preliminarmente, che il procedimento di A.T.P. da cui è scaturito il presente giudizio si è svolta, *inter alia*, anche nei confronti della compagnia di assicurazione (in particolare, la XXXXX) della struttura sanitaria convenuta in giudizio;
- **RITENUTO**, in diritto, che, ai sensi dell' art. 8, co. 4, della l. n. 24/2017, nell'ambito del giudizio per A.T.P., sussiste un litisconsorzio necessario tra danneggiato, la struttura ospedaliera (e/o il sanitario) nonché la compagnia di assicurazione, in considerazione, per un verso, del dato letterale di cui al citato art. 8 – immediatamente precettivo (cfr. *infra*) –, secondo il quale è obbligatoria la partecipazione di tutte le parti (ivi comprese le imprese di assicurazione) al procedimento per A.T.P.; e, per altro verso, della *ratio* conciliativa sottesa alla l. n. 24/2017 e del procedimento ivi previsto, in cui si iscrive la A.T.P. – conciliazione che, perciò, richiede la partecipazione di tutti soggetti che possano consentire di perseguire detto fine – . A ciò si aggiunga che non solo le disposizioni del citato art. 8 sono espressamente “fatte salve” nell'*incipit* dell'art. 12 (il che induce a ritenere che l'entrata in vigore delle previsioni dello stesso art. 8 non sono soggette all'emanazione dei decreti attuativi, come invece previsto per le disposizioni di cui all'art. 12, cfr. *infra*); ma la sussistenza della legittimazione passiva della compagnia di assicurazioni nell'ambito del giudizio di A.T.P. persegue anche un'ulteriore finalità – di rango costituzionale – costituita dall'economia dei mezzi processuali: ed invero, la partecipazione necessaria dell'assicurazione alla A.T.P. rende opponibile la relativa perizia a tale ultima parte, evitando, dunque, che si renda necessario lo svolgimento di un'ulteriore consulenza nell'ambito dell'eventuale successivo giudizio di merito a tal fine (ai fini, cioè, di detta opponibilità, cfr., in senso conforme, Tribunale di Benevento, ordinanza 24 ottobre 2018; Trib. Venezia, sez. II 18.1.2018; Trib. Verona, sez. III civile, 31.1.2018);
- **OSSERVATO**, tuttavia, che ai sensi dell'art. 12, co. 6 della l. n. 24/2017, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice nell'ambito dell'eventuale giudizio di merito successivo alla A.T.P. fin quando non vengano emanati i decreti attuativi di cui all'art.12, co. 6 della medesima legge, decreti che, ad oggi, non sono stati ancora emanati. In altri termini – e riassumendo quanto sin qui argomentato – l'accertamento tecnico preventivo già oggi può essere promosso direttamente contro l'assicuratore, mentre per il giudizio di merito la legittimazione passiva della

compagnia di assicurazioni scatterebbe solo con l'adozione dei decreti di cui all'art. 12, comma 6, della L. n. 24/2017;

- **RITENUTO**, dunque, che, pur in assenza, allo stato, di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione, si deve comunque valutare l'opportunità che al giudizio di merito partecipi anche l'assicurazione, qualora tale ultima parte abbia partecipato al precedente giudizio per A.T.P. ma non sia stata chiamata in causa nel successivo giudizio di merito dalla parte garantita – come, appunto, nel caso in esame-. Ed invero, in tale ultimo caso si verrebbe al paradosso – logico, ancor prima che giuridico – per cui l'accertamento tecnico preventivo può essere sin da subito promosso verso l'assicuratore, mentre nel giudizio di merito, non essendo (ancora) possibile l'azione diretta, l'attore dovrebbe attendere che la struttura ospedaliera convenuta chieda la chiamata in giudizio della compagnia di assicurazioni. Ne consegue che in tale ultima circostanza (ove, cioè, il giudizio per A.T.P. si sia svolta anche nei confronti dell'assicuratore), si deve ritenere sussistente un litisconsorzio processuale tra danneggiato ed assicuratore, in quanto funzionale a garantire che al giudizio di merito partecipino tutte le parti del precedente accertamento tecnico preventivo, il che eviterebbe, peraltro, il moltiplicarsi di giudizio e dei relativi rischi di contrasto tra giudicati. In conclusione, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicurazione per ordine del giudice è coerente e conforme sia con l'impianto e la *ratio* della L. n. 24/2017; sia con il principio di economia processuale;

- **RITENUTO** opportuno, in definitiva, che il processo si svolga anche nei confronti della XXXXX, al fine di consentire, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, il pieno contraddittorio tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda dedotta in giudizio;

P.Q.M.

- **DISPONE** l'integrazione del contraddittorio nei confronti della XXXXX, in persona del legale rappresentante *p.t.*, fissando per la nuova comparizione delle parti l'udienza del 18.03.2020, ora di rito, **ASSEGNANDO** a XXXXX, termine fino a 10 giorni prima di tale ultima udienza per costituirsi, e disponendo che ricorso introduttivo, decreto di fissazione dell'udienza del 23.10.2019, comparsa di costituzione e risposta della resistente ed il presente provvedimento vengano notificati a XXXXX, a cura del ricorrente, entro 30 giorni prima del termine fissato a XXXXX per la relativa costituzione in giudizio. Si comunichi.

Benevento, 01.11.2019

Il Giudice

Dott. Gerardo Giuliano

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Massimo Prozzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso questo ufficio.